

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 123 del 12/12/2013



REGOLAMENTO COMUNALE
di
Polizia Mortuaria
Comune di Castel San Pietro Terme

*Approvato con deliberazione C.C. n. 123 del 12/12/2013
Entra in vigore il 01.01.2014*

-INDICE-

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 - Finalità delle norme

CAPITOLO II

Dichiarazione di morte e periodo di osservazione

Art. 2 - Denuncia dei decessi

Art. 3 - Denuncia delle cause di morte

Art. 4 - Accertamenti della realtà della morte e spostamenti salme

CAPITOLO III

Trasporti funebri

Art. 5 - Trasporto funebre

Art. 6 - Orario dei trasporti

Art. 7 - Tariffe dei trasporti funebri

Art. 8 - Autorizzazione al trasporto e seppellimento

Art. 9 - Trasporti funebri: requisiti

Art. 10 - Chiusura feretri

Art. 11 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione di Berlino

Art. 12 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno Stato non aderente alla convenzione di Berlino

Art. 13 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno Stato non aderente alla convenzione

Art. 14 - Comunicazione al Prefetto

Art. 15 - Trasporti di cadaveri da e per lo stato della Città del Vaticano

CAPITOLO IV

Indigenti

Art. 16 - Indigenti

CAPITOLO V

Cremazione

- Art. 17 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 18 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 19 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 20 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

CAPITOLO VI

Cimiteri, personale e norme cimiteriali

- Art. 21 - Cimiteri Comunali
- Art. 22 - Orari dei Cimiteri
- Art. 23 - Accesso ai Cimiteri
- Art. 24 - Norme di comportamento all'interno dei Cimiteri
- Art. 25 - Accesso delle imprese per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 26 - Personale addetto ai Cimiteri
- Art. 27 - Registri cimiteriali

CAPITOLO VII

Sepulture e inumazioni

- Art. 28 - Aveni diritto alla sepoltura nei Cimiteri comunali
- Art. 29 - Ricognizione della tipologia e durata d'uso delle sepulture
- Art. 30 - Caduti in guerra
- Art. 31 - Inumazioni in campo comune

CAPITOLO VIII

Esumazioni

- Art. 32 - Esumazioni ordinarie
- Art. 33 - Esumazioni straordinarie

CAPITOLO IX

Tumulazioni e concessioni cimiteriali

Art. 34 - Tumulazione

Art. 35 - Modalità di concessione

Art. 36 - Tumulazioni in loculi in concessione a tempo determinato

Art. 37 - Tumulazione in loculi ossari

Art. 38 - Tumulazione in loculi a concessione perpetua

CAPITOLO X

Estumulazioni

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie

Art. 40 - Estumulazioni straordinarie

CAPITOLO XI

Concessioni sepolture familiari

Art. 41 - Loculi denominati "Gruppi Familiari"

Art. 42 - Modalità di concessione aree per sepolture familiari

Art. 42 bis – Disciplina d'uso delle concessioni cimiteriali

Art. 43 – Norme tecniche per la tumulazione in sepolture familiari o per la collettività

CAPITOLO XII

Lapidi e manutenzioni sepolture

Art. 44 - Manutenzione sepolture familiari o per la collettività

Art. 45 - Lapidi e manutenzione loculi e ossari

Art. 46 - Fuoriuscita liquidi dai loculi

Art. 47 - Monumenti sepolcrali

CAPITOLO XIII

Cause estintive delle concessioni

Art. 48 - Retrocessioni (rinuncia)

Art. 49 - Decadenza

Art. 50 - Revoca

Art. 51 - Estinzione

CAPITOLO XIV

Regolamentazione per l'apposizione delle lapidi nei Cimiteri

Art. 52 – Oggetto del presente Capitolo

Art. 53 – Domanda e autorizzazione collocamento lapidi

Art. 54 – Epitaffi

Art. 55 – Materiali e colori delle lapidi

Art. 56 – Accessori

Art. 57 – Ornamenti

Art. 58 – Montaggio delle lapidi

CAPITOLO XV

Disposizioni finali

Art. 59 - Abrogazione di norme

Art. 60 - Decorrenza e successione di norme

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui a D.P.R. n° 285 del 10.09.1990, la legge regionale n. 19 del 27/07/04 in materia di "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" in attuazione della Legge 130/2001 e la direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della suddetta legge regionale. Sono norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione dei sepolcri pubblici, alla cremazione o comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Nel caso in cui si intendesse modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente regolamento. Eventuali modifiche alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n° 285 saranno recepite

automaticamente nel presente regolamento, senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo.

CAPITOLO II

DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 2 – Denuncia dei decessi

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte e esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità Giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'Autorità Giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 3 – Denuncia delle cause di morte

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile .

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 – Accertamenti della realtà della morte e spostamenti salme

Il medico intervenuto in occasione del decesso rilascia, nel caso in cui i familiari ne facciano richiesta, un certificato che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio della Regione Emilia Romagna; l'addetto al trasporto, consegna copia della certificazione al personale della struttura ricevente, previa comunicazione del trasporto (anche via fax) al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina Legale della A.U.S.L. competente per territorio.

Il trasporto di una salma può essere svolto solo da impresa in possesso delle prescritte autorizzazioni e dei mezzi idonei.

I Comuni facenti parte del Nuovo Circondario dell'Imolese possono disporre delle camere mortuarie dislocate presso l'A.S.L. di Imola, nell'ambito dei presidi di Imola, Castel San Pietro Terme e Medicina, per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione
- riscontro diagnostico
- eventuale trattamento igienico conservativo;

deposito per un periodo indefinito in attesa di:

- autopsie giudiziarie
- accertamenti medico-legali
- riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione la salma deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono ammesse le necessarie cure igieniche sulla salma in osservazione.

La salma va tenuta a disposizione per la visita necroscopica e non sarà collocata in cella frigorifera, né devono essere applicati dispositivi di refrigerazione al feretro prima che sia effettuato l'accertamento della realtà della morte.

La certificazione della realtà della morte è compito del medico necroforo (nominato dalla A.U.S.L. competente e dipendente dal Direttore Sanitario D'Azienda) che effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore e non dopo le 30 ore dal decesso.

Il certificato di accertamento della realtà della morte è indispensabile per l'autorizzazione al seppellimento.

Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore del presidio ospedaliero o da un medico da lui delegato.

CAPITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 5 - Trasporto funebre

Il trasporto è regolato dal D.P.R. 285/90, dall'art. 13 della L.R. 19/2004, modificato dall'art. 29 della L.R. 27 luglio 2005, n° 14 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 156 del 7 febbraio 2005 volto ad individuare le modalità generali e di requisiti per l'autorizzazione, spettante ai Comuni, all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private.

Art. 6 - Orario dei trasporti

Il Sindaco provvede con propria ordinanza a fissare l'orario di trasporto dei funerali, e i percorsi da seguire e ad emanare le direttive necessarie per le eventuali deroghe o modifiche qualora le circostanze lo richiedano. L'orario dei funerali è assegnato, di volta in volta, dall'ufficio Polizia Mortuaria comunale seguendo l'ordine d'arrivo delle richieste.

L'impresario di onoranze funebri dovrà consegnare all'Ufficio dello Stato Civile l'autorizzazione indicante l'orario del funerale. Eventuali deroghe all'orario dei trasporti dovranno essere concesse dal Sindaco al cittadino previa apposita domanda adeguatamente motivata.

Art. 7 - Tariffe trasporti funebri

La tariffa massima del servizio standard del trasporto funebre a pagamento che si svolge nel territorio comunale, comprese le partenze dal Comune, è determinata con atto di Giunta. Il tragitto assoggettato al rispetto della tariffa massima riguarda il trasporto interamente svolto nel territorio comunale e la partenza dal territorio comunale.

Ciascun impresa che intende esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o al massimo uguali a quelle fissate con provvedimento di Giunta. E' tenuta altresì a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione trasporti. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

L'inosservanza delle disposizioni indicate potrà comportare la revoca immediata del nulla osta di autorizzazione al trasporto.

Le imprese autorizzate dovranno prestare il servizio di trasporto funebre per conto del Comune stesso nei seguenti casi:

- a) I funerali all'interno del territorio comunale per le sole salme di persone indigenti o morte in solitudine o di cui non sia possibile accertarne l'identità
- b) Il trasporto nei luoghi indicati dalle autorità di salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale, applicando una tariffa minima, secondo il disciplinare all'uopo approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 8 – Autorizzazione al trasporto e seppellimento

Per il trasporto di cadaveri o resti mortali è necessaria l'autorizzazione del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso. L'autorizzazione è rilasciata all'incaricato del trasporto, che deve avere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dall'Autorità competente.

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non accompagnato dalla autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Tali atti saranno ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 9 – Trasporti funebri: requisiti

Le salme destinate all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenute in casse di legno dolce. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le casse lignee devono preferibilmente essere riposte in casse metalliche ermeticamente chiuse, in questo caso è superflua la cerchiatura.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Il feretro dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità autentica resa dall'impresario che ha fornito le casse dove sono descritte le caratteristiche delle stesse.

Le iniezioni conservative vanno praticate nel caso di salme che devono essere trasportate in località fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Il certificato attestante l'avvenuto trattamento deve essere consegnato all'ufficio dello Stato Civile in tempo utile per il rilascio della autorizzazione al trasporto.

Art. 10 - Chiusura feretri

L'incaricato delle onoranze funebri è tenuto a redigere apposita dichiarazione attestante le generalità del defunto contenuto nel feretro. L'incaricato delle onoranze funebri apporrà un apposito sigillo.

Art. 11 - Trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione di Berlino

Gli Stati aderenti alla convenzione sono: Austria, Germania, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Zaire.

I trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. I cadaveri debbono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per i cadaveri da estradare dal territorio nazionale dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso e per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale è competente autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Per quanto non previsto nel seguente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo internazionale concernente il ricevimento dei cadaveri sottoscritto a Berlino il 10/02/1937 e reso esecutivo con R.D. 01/07/1937 n. 1379.

Art. 12 - Introduzione nel paese di cadaveri provenienti da uno Stato non aderente alla convenzione di Berlino

Per l'introduzione nel Paese di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione dei cadaveri deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di una certificazione della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- c) autorizzazione alla sepoltura dell'autorità competente del Paese di estradizione;
- d) certificato medico dal quale risulti la causa di morte;
- e) l'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra la richiesta telegraficamente o con sistema telematico adeguato e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Sindaco del Comune dove il cadavere è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri.

Art. 13 - Estradizione di cadaveri diretti verso uno Stato non aderente alla convenzione.

Per l'extradizione dal Paese di cadaveri diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di morte;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt.30 e 32 del D.P.R. 10.09.1990 n.285;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
- d) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto;
- e) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione.

Nel concedere l'autorizzazione il Sindaco agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 14 - Comunicazione al Prefetto

Del rilascio dell'autorizzazione o del passaporto mortuario va informato il Prefetto della Provincia di frontiera di transito del feretro.

Art. 15 - Trasporti di cadaveri da e per lo Stato della Città del Vaticano

Il trasporto dei cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra Santa Sede ed Italia.

CAPITOLO IV

INDIGENTI

Art. 16 - Indigenti

Lo stato di indigenza di una persona dovrà essere attestato, a cura di un ente che sia in grado di documentarla, salvo casi eccezionali, e dovrà esserne data comunicazione scritta all'ufficio di Polizia Mortuaria.

La fornitura delle casse per le persone decedute in stato di povertà la cui spesa non può essere addebitata a parenti tenuti per legge agli alimenti, è di competenza del Comune che vi provvede affidando la fornitura a trattativa privata, ad impresa individuata secondo il preventivo più economico presentato.

CAPITOLO V

CREMAZIONE

Art. 17 - Autorizzazione alla cremazione

La autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente:

- Disposizione testamentaria
- Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta
- Volontà manifestata dal coniuge
- Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74-75-76 e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.U.S.L. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000 nella quale il richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere contrario alla cremazione.

Per il trasporto all'impianto di cremazione i resti mortali non completamente mineralizzati devono essere racchiusi in un contenitore di materiale biodegradabile, chiuso, e tale da garantire l'impermeabilità, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in spazi appositamente predisposti nel Cimitero con l'indicazione all'esterno del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 18 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla "Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19" (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

Il Comune ha creato un'area nel Cimitero del Capoluogo destinata ad accogliere la dispersione delle ceneri denominata "Giardino delle rimembranze".

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto, e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica) o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.

Art. 19 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

L'affidamento familiare o personale delle ceneri è regolato dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della L.R. n.19 del 29/07/04. L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado; in caso di loro mancanza dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del codice civile.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero (deposito a pagamento), finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che l'ha adottato. Qualora l'affidatario trasferisse la propria residenza in altro Comune, dovrebbe richiedere a quest'ultimo un nuovo atto di affidamento.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti autorizzati di urne:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario
 - dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al Cimitero, diverso dalla residenza:
 - dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del Cimitero di sepoltura e della data di recesso;

- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 20 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria nei Cimiteri comunali, qualora esista un apposito spazio, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

CAPITOLO VI

CIMITERI, PERSONALE E NORME CIMITERIALI

Art. 21 - Cimiteri Comunali

Possono accogliere le salme degli aventi diritto alla sepoltura i seguenti Cimiteri:

- 1 - Capoluogo, Via Viara
- 2 - Poggio, Via Bel Fiore
- 3 - Gaiana, Via Bastiana
- 4 - Varignana, Via Villalunga
- 5 - Casalecchio dei Conti
- 6 - Montecalderaro, Via Montecalderaro
- 7 - Liano, Via Liano
- 8 - Molino Nuovo

Nel Cimitero del Capoluogo potranno essere accolte le salme provenienti dai Cimiteri delle frazioni eventualmente soppressi.

Nel Cimitero di Liano, in apposita area separata e delimitata, possono essere accolte le salme di persone professanti la fede mussulmana residenti in vita o deceduti nel territorio comunale, e che non potranno mai essere esumate.

Art. 22 - Orari dei Cimiteri

Le visite ai Cimiteri sono consentite negli orari specificati in appositi avvisi affissi ai cancelli.

Il Cimitero del Capoluogo osserva il seguente orario continuato:

periodo invernale (entrata in vigore orario solare) dalle ore 8,00 alle ore 17,00

periodo estivo (entrata in vigore orario legale) dalle ore 8,00 alle ore 18,30

Gli altri Cimiteri rispettano il seguente orario:

periodo invernale (entrata in vigore orario solare) dalle ore 7,30 alle ore 17,00

periodo estivo (entrata in vigore orario legale) dalle ore 7,30 alle ore 18,30

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del Cimitero. Il Cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

Art. 23 - Accesso ai Cimiteri

E' vietato introdurre nei Cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli, salvo casi eccezionali, quali carro funebre in caso di funerali, veicoli speciali per invalidi purchè solo per transizione momentanea.

Nei Cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.

E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto pertinente al Cimitero.

Art. 24 - Norme di comportamento all'interno dei Cimiteri

Nei Cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- portar fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori, ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- prelevare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del gestore cimiteriale;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

Art. 25 - Accesso delle imprese per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti, che in caso di loculi a concessione trentennale, ossari e Gruppi famigliari e le concessioni di aree per sepolture private è l'ufficio cimiteriale. Resta ferma la competenza dell'ufficio tecnico comunale per quanto concerne le caratteristiche tecniche.

Le lapidi e i monumenti funebri non possono essere lavorati nei Cimiteri, ma dovranno essere introdotti completamente finiti e pronti per il montaggio.

Le imprese che operano nel Cimitero dovranno rilasciare autocertificazione riguardante l'iscrizione della stessa alla C.C.I.A.A.

Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono quelle corrispondenti all'apertura del Cimitero; è fatto divieto eseguire lavori durante gli orari di chiusura del Cimitero.

Le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle gentilizie o alla posa di monumenti nelle due settimane antecedenti la data del 1 novembre (Commemorazione dei defunti).

E' consentita l'introduzione di automezzi solo ed esclusivamente per il carico e lo scarico di materiali necessari alle operazioni cimiteriali, purchè non disturbino i visitatori e non siano di intralcio ai cortei funebri.

E' tassativamente vietata la sosta dei veicoli.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, salva specifica e motivata autorizzazione da parte del gestore cimiteriale. E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Art. 26 - Personale addetto ai Cimiteri

Oltre alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R 285/90 gli addetti ai Cimiteri devono:

- a) verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- b) ricevere e conservare i permessi di seppellimento;
- c) sorvegliare, nel caso venga istituito, il deposito di osservazione situato nel Cimitero e le salme deposte;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;
- e) sorvegliare e controllare eventuali ditte incaricate dal gestore cimiteriale che prestano servizi all'interno dei Cimiteri;
- f) custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del Cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del Cimitero stesso;
- g) mantenere in stato decoroso il Cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- h) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;
- i) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del Cimitero e nell'area di pertinenza;
- l) scavare le fosse per inumare i feretri e ricoprirle con la terra;
- m) tumulare i feretri e richiudere i loculi;
- n) assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel Cimitero provvedendo alle occorrenti operazione di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc.;
- o) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
- p) inumare gli arti amputati di cui sia chiesta la sepoltura nel Cimitero, controllando che siano confezionate con materiale biodegradabile;
- q) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
- r) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso scritto da parte del gestore cimiteriale;
- s) denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
- t) presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre, all'ingresso del Cimitero per il trasporto al luogo di sepoltura;

- u) trovarsi nel Cimitero negli orari stabiliti;
 - v) tenere aggiornati gli schedari defunti collocati presso l'ufficio ubicato al Cimitero.
- E' vietato agli addetti al Cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune/gestore cimiteriale o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente all'ufficio competente.

Art. 27 - Registri cimiteriali

Il necroforo, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso l'ufficio del Cimitero l'autorizzazione di seppellimento rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, mentre l'addetto del gestore cimiteriale iscrive giornalmente i seguenti registri:

- a) Registro defunti informatico (elenco dei decessi quali inumazioni, tumulazioni e cremazioni con relative generalità e indicazione del luogo di deposito delle salme ed indicazione del numero della medaglia posta sulla cassa funebre);
- b) Registro lavori cimiteriali informatico (elenco delle operazioni di estumulazione, esumazione e traslazione dei defunti con indicazione del nome e cognome del defunto e luogo di deposito).

Per i suddetti registri viene assicurata la redazione giornaliera di una copia di back up ed una stampa cartacea annuale con vidimazione della stessa postuma da parte del Sindaco.

Inoltre presso l'ufficio del cimitero viene conservato uno schedario in cui sono annotate le generalità delle salme accolte nei Cimiteri comunali con le relative variazioni avvenute a seguito delle operazioni cimiteriali.

CAPITOLO VII

SEPOLTURE ED INUMAZIONI

Art. 28 - Aveni diritto alla sepoltura nei Cimiteri comunali

Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:

- 1) I deceduti nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita.
- 2) i deceduti fuori dal Comune, ma aventi, come ultima residenza in vita, quella nel territorio comunale.
- 3) I deceduti fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cure per malattie mentali.
- 4) I deceduti fuori del Comune e non residenti in vita, ma aventi diritto a fronte di concessioni di sepolture private ubicate nei Cimiteri comunali .
- 5) I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R 10.09.1990 n.285 provenienti da persone residenti o decedute nel territorio comunale.
- 6) Limitatamente al Cimitero del Capoluogo e a quello della frazione di Frassineto, le salme di persone residenti in vita, nella vallata del Sillaro appartenenti ai Comuni di Monterenzio e di Casalfumanese.

7) I deceduti non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai figli di residenti, genitori di residenti, fratelli e sorelle di residenti, parenti entro il 2° grado con il defunto, coniuge o convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica) di residenti nel Comune mediante una concessione a tariffa maggiorata rispetto a quella in uso per i defunti residenti in vita o deceduti nel territorio comunale e coniugi o conviventi (nell'accezione sopra specificata) già sepolti in uno dei Cimiteri comunali.

La maggiorazione della tariffa non si applica qualora il deceduto sia stato residente in vita nel territorio del Comune di Castel S. Pietro T. per un periodo non inferiore a 40 anni (anche suddiviso in più periodi), da documentarsi. Nel caso tale periodo venga comprovato, anche successivamente, si procederà al rimborso della maggiorazione.

8) I resti mortali e le ceneri dei deceduti sopra elencati.

9) I resti mortali provenienti dai Cimiteri di altri Comuni e le ceneri dei non aventi diritto ai sensi dei precedenti commi possono essere accolti nei Cimiteri comunali, nel caso in cui ci sia già a disposizione una concessione di ossario novantennale dove siano già stati tumulati i resti mortali o ceneri di una persona che in vita aveva un rapporto di parentela entro il 2° grado con il subentrante nel loculo, ove lo spazio lo consenta. Vale il disposto di cui al successivo art. 37.

In tal caso si applicherà una tariffa per estensione del diritto d'uso.

10) Le salme di persone nei confronti delle quali, pur non sussistendo i titoli sopra citati, siano obiettivamente riscontrabili le seguenti circostanze:

a) abbiano dedicato la vita al perseguimento di fini umanitari o scientifici e abbiano mantenuto legami con la Città di Castel S. Pietro Terme e la cui memoria si vuole onorare in modo particolare.

b) Abbiamo fissato la residenza in altro Comune per motivi di studio o di lavoro senza aver costituito nuovo nucleo familiare di diritto o di fatto mantenendo, invece, legami facilmente comprovabili con la Città di Castel S. Pietro Terme per esservi residenti i parenti più stretti.

Il riconoscimento del diritto sarà fatto constare con provvedimento del Sindaco previa verifica della sussistenza delle condizioni.

Art. 29 – Ricognizione della tipologia e durata d'uso delle sepolture

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi venticinquennali, loculi, ossari, tombe di famiglia o della collettività e cappelle gentilizie in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

1) Inumazione decennale in campo comune a pagamento. Tale tipologia è a carico dell'Amministrazione Comunale nei soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

2) Inumazione in tombe di famiglia o collettività in concessione novantennale;

3) Tumulazione in loculi temporanei (30 anni) concessi a pagamento;

4) Tumulazione in tombe di famiglia o collettività costruite a cura dei privati o dal Comune, in concessione novantennale;

5) Tumulazione in Cappelle Gentilizie costruite a cura dei privati, in concessione novantennale;

6) Tumulazione in loculi novantennali per gruppi familiari, concessi a pagamento;

7) Tumulazione in ossari novantennali, concessi a pagamento;

8) Tumulazione in ossario comune

La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

Sono da ritenersi concessioni a tempo determinato novantannovenali, comunque denominate, quelle rilasciate successivamente al 10 febbraio 1976.

Art. 30 - Caduti in guerra

Nel Cimitero del Capoluogo un'apposita Cripta è destinata a militari deceduti in guerra.

Sono a carico del Comune tutte le spese per le onoranze dei militari deceduti in guerra.

Le salme di cui trattasi sono esenti dal turno di rotazione ordinario e saranno conservate nella Cripta fino alla definitiva sistemazione in ossari o sacrari appositamente costruiti.

Qualsiasi traslazione di salma dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti.

Art. 31 - Inumazioni in campo comune

I Cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

I cadaveri destinati all'inumazione nei Cimiteri del Comune devono essere contenuti in casse di legno o in altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo dal Ministero della Sanità. Qualora provengano da località distanti oltre 100 Km, è obbligatoria la doppia cassa.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, le misure delle fosse per adulti e minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza dalle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

Gli interessati dovranno presentare al gestore cimiteriale apposita domanda di seppellimento.

E' consentita, previa autorizzazione, la recinzione delle fosse con barriere di ferro o cordature di cemento o marmo.

Le recinzioni dovranno avere la seguente dimensione:

- fosse per adulti m. 1,40 x 0,55
- fosse per fanciulli m. 0,80 x 0,40

La recinzione o copritomba potrà essere collocato non prima di 8 mesi dalla inumazione.

Sia la testata (qualità del marmo, forma, colore) che le epigrafi devono essere approvate dal gestore del servizio cimiteriale. Le epigrafi devono indicare nome, cognome, data di nascita e di morte.

Le testate dovranno essere fissate con la fronte verso l'ingresso del Cimitero, a monte della fossa, con apposito basamento (copritomba) in muratura od altro materiale sufficientemente resistente, che le renda perfettamente stabili e non dovranno

superare la misura di un terzo della superficie delle fosse. I copritomba, al fine di consentire la mineralizzazione delle salme, devono rispettare le misure come da documento allegato al presente Regolamento sotto la lettera A)



Allegato A -
disegni.pdf

Nella superficie libera da copritomba, è vietato l'utilizzo di materiale impermeabilizzante o comunque che impedisca l'azione degli agenti atmosferici nel terreno.

Le croci, i cippi, le recinzioni e ogni altro segno funerario nel momento in cui viene svolta l'esumazione vengono smaltite dal gestore cimiteriale ai sensi di legge, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale eccetto per fotografie e accessori.

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONI

Art. 32 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e si effettuano in date stabilite dall'ufficio competente.

Gli addetti dell'ufficio cimiteriale informano i cittadini delle scadenze in forma scritta, telefonica, affiggendo avvisi all'ingresso dei Cimiteri e collocando direttamente appositi cartelli sui campi da esumare, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

I parenti più prossimi dei defunti dovranno presentare domanda di esumazione presso gli uffici del gestore cimiteriale con pagamento delle tariffe vigenti. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di cui sopra. I parenti possono assistere alle operazioni.

Stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento della esumazione spetta agli operatori addetti.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà inumato, a pagamento, nell'apposito campo di mineralizzazione per un periodo di sette anni o di due nel caso di utilizzo di enzimi (acceleratori del processo di riduzione).

E' possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali non completamente mineralizzati, è necessario deporre i resti in un contenitore chiuso e biodegradabile, racchiuso a sua volta in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile a chiusura ermetica.

I resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie del campo comune e dalle esumazioni conseguenti a tumulazione di cui all'art. 86 c.terzo del D.P.R. n. 285/1990, saranno depositate nell'ossario comune, qualora non sussistano parenti in vita che si

possano occupare della collocazione dei resti in appositi loculi-ossario. In caso di presenza dei parenti la domanda deve essere presentata dal familiare più prossimo del deceduto; in caso di dubbio occorre una dichiarazione scritta dalla quale si evinca la legittimità della domanda; i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 riportante nome e cognome del defunto.

Inoltre al fine di consentire l'avvicinamento dei coniugi o convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica) o parente di primo grado, può essere richiesto in concessione anche un secondo loculo ossario per il coniuge o convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica) o parente di primo grado già sepolto in una sepoltura scaduta o in scadenza entro l'anno successivo alla data di nuova concessione.

Art. 33 - Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi i 10 anni dall'originaria inumazione.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno alla presenza di un operatore cimiteriale addetto. Non è prevista la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto al Cimitero incaricato richieda un parere igienico - sanitario all'Azienda Unità sanitaria locale.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

CAPITOLO IX

TUMULAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 34 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui agli artt. 42 e 43 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 285/90.

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa. Qualora la cassa metallica sia interna è superflua la cerchiatura, solamente nel caso in cui sia applicata alla cassa metallica stessa, una valvola o altri dispositivi omologati, atti a fermare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 35 - Modalità di concessione

Ai sensi degli artt. 90, 92 del D.P.R.285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

30 anni;

99 anni per le aree (tombe di famiglia e cappelle gentilizie) rinnovabili, loculi destinati a Gruppi famigliari e loculi ossari.

La concessione dei loculi trentennali nei Cimiteri comunali potrà avvenire solo in presenza di contestuale decesso e solo nei confronti degli aventi diritto indicati nell'art. 28 o per traslazione di salme da sepolture nei Cimiteri comunali, effettuate al solo scopo di successiva tumulazione in loculi contigui a quelli del coniuge o convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica) o di parenti in primo grado.

Le concessioni di cui all'art. 28 comma 7) avverranno in loculi contigui o meno a seconda della disponibilità nel Cimitero di destinazione.

La concessione risulta da apposito contratto avente la forma della scrittura privata per i loculi, gli ossari, le aree (tombe, cappelle gentilizie) e i Gruppi famigliari; le spese contrattuali sono tutte a carico del richiedente. Le concessioni non sono cedibili.

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di perfezionamento del contratto.

Art. 36 - Tumulazioni in loculi in concessione a tempo determinato.

In ogni loculo deve essere tumulata la salma indicata nella concessione. I loculi vengono concessi per un periodo di 30 anni.

Non è consentita la sistemazione di cassette di resti mortali e di urne cinerarie nei tumuli a scadenza.

Art. 37 - Tumulazione in loculi ossari

Ferma restando la disciplina per i loculi ossari perpetui individuata nell'articolo seguente, i loculi ossari hanno durata novantanovenne. In ogni loculo ossario, ove lo spazio lo consenta, possono essere tumulate 2 urne cinerarie o 1 urna cineraria e una cassetta ossaria senza sovrapposizione. Le dimensioni delle urne cinerarie dovranno essere quelle previste dalle normative in materia.

Art. 38 - Tumulazione in loculi a concessione perpetua

Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, per i loculi perpetui viene riconosciuto, dove riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari. Gli eredi, concordemente tra loro e previa applicazione di apposita tariffa, possono estendere il diritto d'uso a tutte le persone aventi grado di parentela e affinità come previsto ai sensi degli artt. 74, 75 e ss. del Codice Civile.

In un loculo perpetuo possono essere tumulate, oltre al feretro avente diritto, qualora lo spazio lo consenta, piu' cassette ossari o urne cinerarie purchè non sovrapposte tra loro e rispetto al feretro.

Tali tumulazioni possono essere effettuate a meno che dall'atto della concessione risulti la volontà del deceduto di essere sepolto da solo. Utilizzato il loculo in tale modo, non saranno concessi ulteriori spostamenti.

Qualora in un loculo perpetuo sia collocato il feretro dell'avente diritto, tumulato da almeno 20 anni, può essere concessa la tumulazione della salma del concessionario stesso o di un avente diritto ai sensi del sopra riportato 1° comma, previa riduzione della salma presente o inumazione per il periodo occorrente alla riduzione.

I feretri di cui ai commi precedenti, trascorso il periodo di inumazione previsto per la completa mineralizzazione, devono essere ricollocati nel loculo di provenienza, salva diversa richiesta del concessionario del loculo di provenienza, che richieda la tumulazione dei resti in un ulteriore loculo perpetuo di cui risulti già concessionario e il cui contratto non indichi eventuali aventi diritto alla sepoltura.

Nel caso si presenti un loculo perpetuo vuoto e risultino deceduti sia l'avente diritto che il concessionario e risulti che il concessionario non ha eredi legittimi o testamentari vivi, si applica l'art. 51 "Estinzione"

CAPITOLO X

ESTUMULAZIONI

Art. 39 - Estumulazione ordinaria

Le estumulazione ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione e si effettuano in date stabilite dall'ufficio competente.

Per le salme estumulate dopo venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo di mineralizzazione.

Gli addetti dell'ufficio cimiteriale informano i cittadini delle scadenze delle concessioni in forma scritta e/o telefonica.

I parenti piu' prossimi dei defunti dovranno presentare domanda di estumulazione presso gli uffici del gestore cimiteriale con pagamento delle tariffe vigenti. Le estumulazioni si effettuano in date programmate dall'ufficio cimiteriale, date che devono essere comunicate alle persone che hanno presentato domanda di cui sopra.

Art. 40 - Estumulazioni straordinarie

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'addetto cimiteriale su richiesta dei famigliari prima della scadenza della concessione, tendenzialmente per riduzione, trasferimento in altra sepoltura nello stesso o in altro Cimitero con applicazione delle tariffe vigenti.

Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere la salma.

Le richieste di estumulazione e di traslazione da tombe di famiglia possono essere presentate dal coniuge, o in mancanza, dai figli o dal parente che dimostri di essere il

parente più prossimo, in caso di mancanza di parenti, dal convivente (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica).

Nelle vecchie tombe di famiglia ove manchino i ripiani per alloggiarvi i feretri e questi si trovano sovrapposti, qualora si voglia effettuare una estumulazione di salma o una tumulazione, è necessario effettuare previamente la ristrutturazione della tomba. Nel caso ciò non avvenga, la tomba non potrà più essere utilizzata.

CAPITOLO XI

CONCESSIONI SEPOLTURE FAMILIARI

Art. 41 - Loculi denominati "Gruppi Familiari"

I gruppi familiari costruiti dal Comune constano di 8 loculi per due file o di 16 loculi per 4 file e sono concessi in un unico blocco, a famiglie o a gruppi di persone per una durata di novantanove anni, rinnovabili. I loculi per ogni gruppo familiare potranno essere assegnati per gruppi familiari almeno uguali o superiori alle due unità, ma inferiori alle otto o alle sedici unità, secondo la disponibilità del bando, solo in assegnazione contemporanea che riguardi tutti i loculi.

Possono essere titolari della concessione i residenti nel territorio comunale o gruppi di persone congiunte con un residente con rapporto di coniugio o di parentela entro il secondo grado. La concessione è nominativa, le domande dovranno specificare i nominativi di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel blocco richiesto e avranno diritto alla sepoltura solo le persone indicate nella concessione.

Qualora per gravi e giustificati motivi la salma di un avente diritto (indicato nel contratto di concessione) non possa essere tumulata nel gruppo familiare, affinché il loculo possa essere ugualmente utilizzato il concessionario può richiedere al gestore cimiteriale di modificare la concessione sostituendovi il nome di un nuovo avente diritto da lui stesso designato purchè sia in rapporto di parentela in linea retta e collaterale entro il terzo grado ed affinità entro il secondo grado.

E' inoltre consentita nei gruppi familiari la sistemazione di più cassette di resti mortali e d'urne cinerarie in un unico tumulo ove lo spazio lo consenta, senza essere sovrapposti, entro la parentela di terzo grado e affinità entro il secondo grado rispetto al concessionario.

E' possibile richiedere il rinnovo della concessione producendo istanza almeno sei mesi prima della scadenza stessa. L'eventuale diniego dovrà essere motivato sulla base del pubblico interesse.

Art. 42 - Modalità di concessione aree per sepolture familiari

Le concessioni di aree per sepolture familiari (tombe di famiglia e cappelle gentilizie) hanno durata novantanovenne. Al termine della concessione, il concessionario o gli eredi avranno la facoltà di rinnovare la concessione secondo le tariffe in vigore al momento della scadenza.

Per esercitare tale diritto gli interessati dovranno produrre istanza almeno sei mesi prima della scadenza stessa. L'eventuale diniego dovrà essere motivato sulla base del pubblico interesse.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione previo versamento della somma dovuta per il rinnovo.

La concessione può essere intestata a persona residente nel Comune o a un gruppo di persone legate da rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta e collaterale con una persona residente. Il diritto di sepoltura è riconosciuto al concessionario e alla sua famiglia secondo le prescrizioni di cui all'art. 43

La disciplina del presente articolo si applica, per quanto compatibile, per analogia anche alle sepolture per collettività.

Art. 42 bis - *Disciplina d'uso delle concessioni cimiteriali*

Relativamente alla disciplina del diritto d'uso, le sepolture private (tombe di famiglia comunque denominate, cappelle gentilizie, ecc) sono distinte in:

- a) Sepolture concesse prima del 10 febbraio 1976, per le quali viene riconosciuto, dove riportato nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari. Gli eredi, concordemente tra loro e previa applicazione di apposita tariffa, possono estendere il diritto d'uso a tutte le persone aventi grado di parentela e affinità come previsto ai sensi degli artt. 74, 75 e ss. del Codice Civile.
- b) Sepolture concesse dal 10 febbraio 1976, per le quali viene riconosciuto, nei modi esplicitati dalle norme contrattuali il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso a tempo determinato. Alla morte del concessionario le sepolture private (tombe di famiglia comunque denominate, cappelle gentilizie, ecc) passano ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile. Se non ci sono eredi superstiti la concessione si estingue ai sensi dell'art. 51. Se presenti, gli eredi devono comunque dare comunicazione delle loro generalità al Comune e designare tra di loro uno che li rappresenti e che risponda degli obblighi indicati nell'atto di concessione.

Il **diritto di sepoltura** è riservato al concessionario ed ai suoi familiari e al convivente del concessionario e/o degli aventi diritto alla sepoltura (in tal caso la qualità di convivente deve essere dimostrata con riferimento alla data del decesso attraverso verifica anagrafica storica). La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi, collaterali entro il 3° grado e affini fino al 2° grado nei confronti del concessionario, col limite del raggiungimento della capienza e della preferenza fissata dal concessionario (tabella parentela **Allegato B**) Il diritto d'uso delle sepolture private viene riconosciuto altresì a persone che abbiano acquistato in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario da documentare (fatture di assistenza, attestazioni di assistenza medica, riconoscimenti ufficiali, certificati rilasciati da Onlus, ecc..) oppure su esplicita richiesta scritta del concessionario se in vita; se deceduto, la volontà del concessionario dovrà comparire nel contratto di concessione preventivamente modificato o essere espressa dagli eredi.



ALLEGATO B) -
Scherra parentela e z

Qualora nelle sepolture familiari o per la collettività siano stati tumulati feretri di persone estranee alla concessione e che non avrebbero avuto diritto alla sepoltura nel Comune, ai sensi dell'art. 28, non si autorizzerà la richiesta di traslazione se non verso altro Comune; si autorizzerà una richiesta di estumulazione solo se sia trascorso il tempo necessario che, per prassi locale, si presume avvenuta allorché siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione. Per ogni operazione da farsi nelle sepolture private familiari o per la collettività, occorre domanda di autorizzazione al gestore del servizio cimiteriale con pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 43 - Norme tecniche per la tumulazione in sepolture familiari o per la collettività

Il concessionario dovrà presentare domanda per ottenere il titolo edilizio (permesso di costruire) entro un anno dalla data della concessione e, entro i termini previsti dalla L.R. 31/2002 e ss. mm. (tre anni dal rilascio del permesso di costruire) dovrà erigere la tomba, sotto pena di decadenza della concessione e di perdita di ogni tassa o di diritto pagato.

Il titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori deve essere esibito al gestore del servizio cimiteriale al fine di ottenere il nulla osta per l'ingresso al cimitero.

Il progetto consta di pianta, sezioni e dettagli architettonici in scala non minore di 1:100. Tutti i disegni dovranno essere firmati dal tecnico che li ha redatti e dal concessionario.

L'architettura della tomba dovrà uniformarsi alle norme generali di solidità, sicurezza, igiene ed estetica vigenti per il cimitero. Le tombe, inoltre, dovranno rispettare i dati dimensionali che verranno individuati dall'ufficio tecnico comunale con apposito atto dirigenziale.

Al progetto dovrà essere allegata una relazione illustrante i particolari architettonici dell'opera e del materiale impiegato nella costruzione.

Una copia del progetto con il rispettivo titolo edilizio viene consegnato al concessionario, l'altra sarà conservata presso l'ufficio tecnico.

I lavori di costruzione della tomba dovranno essere eseguiti con sollecitudine e con ogni avvertenza ad evitare danni, guasti, ingombri nelle immediate adiacenze del cantiere, tenendo conto delle norme di comportamento previste nel presente regolamento e delle eventuali prescrizioni definite dal gestore cimiteriale. I lavori dovranno essere interrotti nel periodo dal 20 ottobre al 4 novembre e di tale sospensione sarà tenuto conto nel computo del termine per la conclusione dell'opera. La tomba non potrà essere utilizzata prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune da richiedersi da parte del concessionario al termine dei lavori di apposito collaudo tecnico-sanitario.

Tutte le spese di progetto, contratto, visite tecniche e sanitarie, eventuali oneri di accesso alle aree sono a carico del concessionario.

CAPITOLO XII

LAPIDI E MANUTENZIONE SEPOLTURE

Art. 44 - Manutenzione sepolture familiari o per la collettività

Le tombe di famiglia o per la collettività dovranno essere mantenute in perfetto stato di cura e spese della famiglia concessionaria, fino all'estinzione della concessione.

Nelle tombe di famiglia o per la collettività a pozzo di vecchia concessione ove non vi sia spazio per adeguati ripiani e corridoio non potranno effettuarsi tumulazioni in sovrapposizione, ma dovranno essere predisposti divisori in cemento o marmo, fino ad esaurimento dello spazio.

In caso di inadempimento agli obblighi della manutenzione, l'ente gestore, procederà d'ufficio, previa diffida, alle opere necessarie a spese degli interessati da riscuotersi, nelle dovute forme, col sistema privilegiato delle imposte dirette.

Per tutte le suddette sepolture occorrerà la designazione, da parte degli aventi diritto, di un delegato che si assuma la responsabilità della trattazione di tutte le questioni concernenti la sepoltura e di tutte le opere di manutenzione relative alla tomba stessa, ove non già effettuata ai sensi dell'art. 42 bis.

Per le concessioni di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora siano richiesti spostamenti o riduzioni, per evitare ogni responsabilità da parte del Comune/Ente gestore, occorrerà, da parte degli aventi diritto, la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti. Relativamente alle stesse concessioni, in assenza di contratto chiunque reclami il diritto all'uso della sepoltura dovrà dimostrare di essere discendente o erede del capostipite indicato nella lapide.

Art. 45 - Lapidi e manutenzione loculi e ossari

I loculi e gli ossari devono essere mantenuti in perfetto stato a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo alla concessione, i quali sono responsabili in solido per tutta la durata della concessione. In caso di inadempimento, si procederà d'ufficio, previa diffida, a spese degli interessati ed agendo eventualmente per le vie legali.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi sono effettuate dall'Ente gestore in accordo col Comune.

Il loculo è ceduto senza lapide. La lapide, a carico del concessionario, dovrà essere conforme ai requisiti previsti nel Capitolo XIV di seguito riportato "Regolamentazione per l'apposizione delle lapidi".

Lapide ed epigrafe dovranno essere autorizzate dal gestore del servizio cimiteriale, previo pagamento di apposito diritto.

È vietato applicare alla lapide mensole e davanzali sporgenti (salvo riutilizzo per manutenzione dell'esistente) ed ogni ornamento stabile o provvisorio dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide.

Le lapidi o altro supporto nel momento in cui viene svolta l'estumulazione vengono smaltite dal gestore cimiteriale ai sensi di legge, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale eccetto per fotografie e accessori.

Art. 46 - Fuoriuscita liquidi dai loculi

Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi quando a causa della pressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifichi l'esplosione dei gas stessi, gli operatori cimiteriali dovranno individuare il loculo in cui ciò è avvenuto, gli addetti dell'ufficio cimiteriale dovranno avvisare i parenti del defunto che sono tenuti a rimediare in modo decoroso all'accaduto provvedendo al ripristino del loculo con pagamento delle tariffe vigenti.

Art. 47 - Monumenti sepolcrali

I monumenti sepolcrali che a giudizio dell'Amministrazione sono da considerare opere d'arte sulla base di pareri, giudizi, perizie di competenti critici, pur essendo di proprietà dei concessionari, non possono essere rimossi dal sepolcro se non per le opere di manutenzione e restauro eventualmente necessarie e solo con il benestare del Sindaco, rilasciato previo versamento di apposita cauzione o di altra garanzia, per il tempo strettamente occorrente. Tali monumenti rimangono di pertinenza del Cimitero per tutta la durata della sua esistenza. Alla scadenza della concessione i manufatti sono acquisiti dal Comune per accessione in analogia a quanto disposto dall'art. 953 del C.C. per il diritto di superficie.

CAPITOLO XIII

CAUSE ESTINTIVE DELLE CONCESSIONI

Art. 48 - Retrocessioni (rinuncia)

La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma soltanto all'uso ai fini di sepoltura con l'esplicito divieto di trasferimento ad altri di tale diritto a titolo oneroso o gratuito.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui, a tempo determinato e concessione di sepolture private che siano già occupate o inutilizzate, purché le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano altra destinazione con conseguente nuova concessione a carico dei richiedenti, salvo casi eccezionali valutabili dall'Amministrazione.

Nel caso di rinunce di loculi, sia nel caso non siano stati utilizzati, sia già occupati ma entro il termine di 5 anni dalla concessione dei medesimi e a seguito di assegnazione per graduatoria di Gruppi familiari/sepolcri familiari/tombe per la collettività, è dovuto un rimborso al rinunciante di una quota del prezzo vigente dei loculi analogamente posizionati rapportata alla durata della concessione – equiparando le concessioni perpetue alle concessioni novantanovennali – e al numero di anni residui alla data della rinuncia, calcolata come segue:

$$\begin{array}{l} I = \text{indennità} \\ R = \text{durata residua} \\ D = \text{durata concessione} \\ P = \text{prezzo vigente} \end{array} \quad I = \frac{P}{2 \times D} \times R$$

In entrambi i casi i loculi e le sepolture rimaste vuote rientrano nella piena disponibilità dell'ente gestore.

Art.49 - Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal gestore cimiteriale nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- c) quando non si sia agito in conformità a quanto previsto all'art. 42 del presente regolamento in materia di concessione di aree;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad altri obblighi previsti nell'atto di concessione.

E' sottratta ai concessionari ogni disponibilità del diritto d'uso diverso da quello precisato nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal gestore cimiteriale, previo parere della Giunta, previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio on line comunale e presso il Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento del responsabile e con efficacia dal termine nello stesso indicato.

Pronunciata la decadenza della concessione il Servizio Cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di mineralizzazione o in ossario comune; potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano vincoli particolari.

Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle realizzazioni, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità dell'ente gestore. E' comunque facoltà del gestore cimiteriale procedere alla riassegnazione della sepoltura secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento.

Nei casi di pronuncia della decadenza previsti dal presente articolo, è esclusa qualsiasi forma di rimborso del canone versato.

Quanto sopra si applica anche alle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

Art. 50 - Revoca

Consiste in un vero e proprio provvedimento assunto dall'ente gestore/Comune, che fa venire meno un atto di concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:

- pubblico interesse
- tutela di opere di interesse storico od artistico.

Alla revoca subentra l'obbligo da parte dell'ente gestore di ripristinare la situazione concessoria, senza alcun onere a carico del concessionario. La traslazione delle salme è subordinata all'osservanza delle procedure regolamentari, le quali devono ispirarsi a criteri di trasparenza. L'ente gestore è tenuto a curare la tempestiva comunicazione al concessionario o eredi dello stesso.

Art. 51 - Estinzione

I fatti che comportano l'effetto estintivo sono:

- 1) scadenza della concessione
- 2) soppressione del Cimitero
- 3) estinzione della famiglia o della collettività

L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte dell'ente gestore, senza alcuna forma di indennizzo, salvo il caso di soppressione del Cimitero in cui trova applicazione l'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere del termine delle concessioni, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'ente gestore collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario comune

CAPITOLO XIV

REGOLAMENTAZIONE PER L'APPOSIZIONE DI LAPIDI NEI CIMITERI

Art. 52 – Oggetto del presente Capitolo

Il presente Capitolo concerne la collocazione e la sostituzione di lapidi nei cimiteri comunali. Il montaggio e lo smontaggio delle lapidi dovrà avvenire nel rispetto delle norme generali indicate negli articoli che seguono e delle regole particolari, elencate per maggiore chiarezza nell'allegato C) che forma parte integrante del presente Capitolo, da osservare per ogni Cimitero situato nel territorio comunale ed all'interno di esso per batteria o gruppi di loculi. Le lapidi collocate senza autorizzazione o diverse dalle indicazioni riportate nel presente Capitolo saranno rimosse.

Art. 53 - Domanda e autorizzazione collocamento lapidi

L'apposizione delle lapidi deve avvenire entro 6 mesi dalla data della tumulazione. L'autorizzazione al montaggio della lapide viene rilasciata dall'ufficio competente del

gestore cimiteriale su domanda di un familiare del defunto (o delegato del concessionario), che s'intende agisca in nome e per conto di tutti i concessionari.

La domanda dovrà essere presentata all'operatore addetto e consegnata unitamente alla lapide al Cimitero. La domanda di collocamento lapide prevede anche uno spazio per la richiesta di allacciamento all'impianto dell'illuminazione votiva, previo pagamento del diritto di allacciamento.

All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione unitamente alla lapide finita l'operatore incaricato rilascerà regolare ricevuta di presa in consegna della lapide stessa e disporrà per la sua successiva collocazione. La collocazione avverrà, salvo casi eccezionali, in ordine di presentazione.

Le lapidi saranno installate dagli operatori addetti previo pagamento dei diritti cimiteriali definiti da apposito tariffario.

Eventuali discordanze tra caratteristiche della lapide e Regolamento, saranno comunicate con lettera raccomandata all'impresa incaricata, qualora consegnataria, ed al richiedente .

Trascorsi 6 mesi dalla data della tumulazione senza che sia intervenuta la domanda da parte del concessionario o 6 mesi dalla data dell' autorizzazione senza che sia stata consegnata la lapide, l' Ufficio competente inviterà il concessionario della sepoltura a provvedere entro 90 giorni, trascorsi i quali l'ente gestore provvederà ad installare una lapide con le sole indicazioni del defunto, ponendo a carico del concessionario tutti i costi sostenuti.

Art. 54 - Epitaffi

Sulle lapidi devono essere obbligatoriamente indicati :

- il cognome e nome del defunto risultanti dall'atto di morte.
- la data di nascita e di morte del defunto (anche eventualmente in millesimi).

Possono essere autorizzate brevi espressioni rituali in lingua italiana (se in lingua diversa va indicata nella domanda la traduzione) e l'indicazione di eventuali soprannomi.

Per le caratteristiche e requisiti dei materiali delle epigrafi relative a ciascuna batteria di loculi si rimanda all'allegato C) che forma parte integrante del presente Capitolo.

Art. 55 - Materiali e colori delle lapidi

a) Tutte le lapidi dei loculi temporanei e dei loculi ossari (senza distinzione di batterie) comprese quelle dei Cimiteri delle frazioni, escluso il Cimitero di Gaiana, dovranno essere obbligatoriamente di marmo Bianco Carrara venato C, eccettuati i loculi delle Batterie 7 e 8 del Capoluogo che potranno essere anche in marmo Grigio fiorito Timau. Nel Cimitero di Gaiana coesistendo lapidi di marmo di disparati colori non è obbligatorio alcun tipo di marmo fatta salva la necessità di essere in sintonia per lo meno con i loculi adiacenti.

Qualora sia consentita l'applicazione ad incasso, i rifasci dovranno essere dello stesso materiale e colore e profondi cm. 5 .

b) Per i gruppi familiari anche concessi separatamente, le lapidi dei loculi di ciascun blocco dovranno essere dello stesso materiale, marmo o granito, con esclusione del marmo Bianco Carrara venato C.

Nelle Batterie di loculi da 7 a 17, nel caso di loculi contigui con lapidi di identico materiale è consentito il rivestimento dello spazio divisorio con lo stesso marmo.

E' tassativamente vietata l'apposizione di qualunque ulteriore chiusura in vetro.

Art. 56 – Accessori

E' consentita l'applicazione di accessori, saldamente ancorati alle lapidi e non asportabili.

Per tutte le batterie dei loculi temporanei ed ossari i portalamпада dovranno essere apribili superiormente e collocati sul lato inferiore destro della lapide. I portafiori sul lato sinistro. Gli accessori dovranno essere in bronzo, ottone bronzato (eventualmente ricoperto con sostanze che prevengono l'ossidazione e l'usura), in marmo Bianco Carrara e/o acciaio, in ceramica. E' consentita, esclusivamente nei portafiori, la collocazione di fiori freschi, sintetici e secchi.

Art. 57 - Ornamenti

Per tutte le batterie dei loculi temporanei e per le batterie dei loculi ossari sono consentiti ornamenti e decorazioni dello stesso materiale degli accessori (marmo - bronzo - ottone bronzato dorato - acciaio eventualmente ricoperto con sostanze che prevengono l'ossidazione e l'usura, ceramica) tenendo ferma l'omogeneità della batteria di riferimento e del cimitero. E' consentito ornare le lapidi con bassorilievi ed incisioni.

Art. 58 - Montaggio delle lapidi

Le lapidi non possono essere lavorate all'interno dei cimiteri, ma dovranno essere introdotte completamente finite e pronte per il montaggio. Le dimensioni delle lapidi dovranno essere di un centimetro inferiori rispetto alle dimensioni dell'apertura del loculo.

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore delle norme del presente Regolamento si intendono abrogati:


1. il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 117 del 22/11/2012;
2. il Regolamento comunale di apposizione lapidi, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 20/04/2009;
3. qualsiasi altra disposizione regolamentare comunale in contrasto con questo regolamento.

Art. 60 – Decorrenza e successione di norme

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2014.
2. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o in contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.
3. Il presente regolamento non è retroattivo.


MASSELLO

Le misure sono espresse in cm



IN LASTRA

Le misure sono espresse in cm



Allegato B)
al Regolamento

Parentela e Affinità

Parentela entro il 6° grado

Gradi	PARENTELA: è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.)
	In linea retta (Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra – art. 75 cod. civ.)
1°	Il padre o la madre e il figlio
2°	Il nonno (avo) o la nonna (ava) e il nipote
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote)
5°	Il quartavolo e il figlio del trinipote
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote
	In linea collaterale (sono parenti in linea collaterale le persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra - art. 75 cod. civ.)
1°	–
2°	I fratelli e le sorelle
3°	Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5°	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6°	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli, il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi

COMPUTO DEI GRADI (art. 76 cod. civ.)

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Affinità entro il 4° grado

Gradi	AFFINITA': è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 cod. civ.)
1°	I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (N.B.: il coniuge del cognato non è affine, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SINGOLE BATTERIE

CIMITERO CAPOLUOGO

LOCULI - Batterie da 1 a 6

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Gli accessori, ornamenti ed epigrafi dovranno essere in bronzo, ottone bronzato, acciaio, ceramica. Le epigrafi potranno essere anche incise e rese visibili con diversa colorazione. E' consentito ornare le lapidi con bassorilievi.

Nel caso di loculi contigui, è consentito il rivestimento del tratto di muro divisorio con lo stesso materiale delle 2 lapidi, solo se queste sono di materiale identico.

LOCULI - Batterie 7 e 8

Tutte le lapidi dovranno essere di marmo grigio fiorito Timau, incassate con rifasci profondi cm. 5 o a filo del muro.

Gli accessori, gli ornamenti dovranno essere in bronzo, ottone bronzato e/o acciaio, ceramica. Le epigrafi oltre che del materiale degli ornamenti potranno essere anche incise e rese visibili con diversa colorazione. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi. Nel caso di loculi contigui, è consentito il rivestimento del tratto di muro divisorio con lo stesso materiale delle 2 lapidi, solo se queste sono di materiale identico.

LOCULI - Batterie da 9 a 12

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5 o a filo di muro.

Gli accessori dovranno essere in bronzo, ottone bronzato e/o acciaio, in ceramica o in marmo dello stesso colore della lapide. Gli eventuali ornamenti possono essere in bronzo, ottone bronzato e/o acciaio, ceramica. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi. Le epigrafi oltre che del materiale degli ornamenti possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione.

Nel caso di loculi contigui, è consentito il rivestimento del tratto di muro divisorio con lo stesso materiale delle 2 lapidi, solo se queste sono di materiale identico.

LOCULI - Batterie da 13 a 17

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti dovranno essere in bronzo, ottone bronzato, ceramica, in marmo dello stesso colore della lapide e/o acciaio. Le epigrafi oltre che essere dello stesso materiale degli ornamenti possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione. E' consentito ornare le lapidi con bassorilievi.

Nel caso di loculi contigui, è consentito il rivestimento del tratto di muro divisorio con lo stesso materiale delle 2 lapidi, solo se queste sono di materiale identico.

LOCULI - Batterie 18 e 19

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, a filo del muro.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti dovranno essere in bronzo, ottone bronzato e/o in marmo dello stesso colore della lapide, in acciaio o in ceramica. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi. Le epigrafi oltre che essere del materiale degli ornamenti possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione.

LOCULI - Batteria 20

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti dovranno essere in marmo dello stesso colore della lapide o in bronzo o ottone bronzato, acciaio o ceramica. E' consentito l'uso di bassorilievi. Le epigrafi oltre che essere del materiale degli accessori possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione.

LOCULI - Batterie 21, 22 e 23

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti potranno essere in marmo dello stesso colore della lapide, in bronzo o ottone bronzato, acciaio o ceramica. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi. Le epigrafi oltre che essere del materiale degli accessori possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione.

LOCULI - Batterie 24 e 25, 24A e 25A

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti dovranno essere in bronzo o ottone bronzato o in marmo dello stesso colore della lapide, in acciaio o in ceramica. Le epigrafi oltre che essere del materiale degli accessori possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi.

LOCULI - Batterie 26 e 27, 26A e 27A

Dal n.1 al n. 48 tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, incassate con rifasci profondi cm. 5.

Dal n. 49 alla fine tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, a filo del muro.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti potranno essere in marmo, in bronzo o ottone bronzato, acciaio o ceramica. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi. Le epigrafi oltre che del materiale degli ornamenti possono essere incise e rese visibili con diversa colorazione.

LOCULI - Batteria 26B

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, a filo di muro.

Gli accessori e gli eventuali ornamenti potranno essere in marmo, in ceramica, in bronzo o ottone bronzato e/o acciaio.

Le epigrafi oltre che del materiale degli ornamenti potranno essere incise e rese visibili con diversa colorazione. E' consentito ornare le lapidi di bassorilievi.

GRUPPI FAMILIARI

Per ogni gruppo di loculi le lapidi dovranno essere dello stesso materiale, marmo, granito, escluso il Bianco Carrara venato C.

Le epigrafi dovranno essere in bronzo, ottone bronzato o ceramica, con esclusione di incisioni.

Gli accessori e ornamenti dovranno essere in bronzo, ottone bronzato o ceramica.

LOCULI OSSARI

Tutte le lapidi dovranno essere di Bianco Carrara venato C, a filo del muro, prive di qualunque sporgenza o mensola, eccetto portalampada o portafiori. E' consentito l'uso di bassorilievi.

Le epigrafi potranno essere in bronzo o ottone bronzato o incise e rese visibili con diversa colorazione.

Gli accessori dovranno essere in bronzo, ottone bronzato e/o acciaio, ceramica.